



UNPISI

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Medaglia d'oro al Merito della Sanità Pubblica 03.09.196 - Associazione Tecnico Scientifica D.M. 23.09.2021

Prot. n. 03 del 15/02/2022

Trasmissione via PEC

Al Presidente della FNO TSRM PSTRP.
Dr.ssa Teresa Calandra
federazione@pec.tsrn.org

e p.c. Al Ministro della Salute
On.le R. Speranza - segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: competenze professionali del Tecnico della Prevenzione Personale di Vigilanza e Ispezione.

Gentile Presidente,

la scrivente **Segreteria Nazionale UNPISI**, quale ATS dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e Luoghi di Lavoro, rappresentativa a livello nazionale del profilo dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro -ai sensi del D.M. 19.06.2006 e s.m.i., segnala all'Ordine TSRM PSTRP al fine di intervenire quanto segue:

Giungono da parte di nostri iscritti diverse segnalazioni inerenti all'ingerenza da parte degli Assistenti Sanitarie negli ambiti professionali del Tecnico della Prevenzione e in particolare nel campo della vigilanza e controllo.

La professione di Assistente Sanitario e quella di Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, rientra tra le professioni sanitarie della prevenzione (Legge n. 251 del 10.08.2000) nel cui ambito i professionisti, nel rispetto delle proprie competenze sancite dai relativi decreti Decreto del Ministero della Salute n. 69 del 1997 (Assistente Sanitario) e quello del Tecnico della Prevenzione DMS n. 58 del 1997.

Al Tecnico della Prevenzione lo stesso DM 58/1997 sancisce all'art. 1 :"
*...e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita' di prevenzione, **verifica e controllo** in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria".* Al comma 2 dello stesso articolo: "*Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, **ufficiale di polizia giudiziaria**; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo".*

Al comma 3: "Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro... la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse... le condizioni di sicurezza degli impianti... la qualità degli alimenti e bevande... l'igiene e sanità veterinaria... i prodotti cosmetici... quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale..".

La giurisprudenza ha espresso in merito alla qualifica di ufficiale polizia giudiziaria al Tecnico della Prevenzione quanto segue: *"la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria oggi non è più agganciata ad un esercizio del potere prefettizio di relativa attribuzione, bensì appare imprescindibile connessa al possesso del titolo di Tecnico della prevenzione di cui al D.M. n. 58/97.."* (TAR Regionale per la Puglia n. 00889/2013 reg.prov. coll n. 01384/2012 Reg.Ric)

Cass. pen. Sez. III, 03/11/2016, n. 50352: *"Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi di vigilanza, riveste, nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale"*.

La Suprema Corte di Cassazione – terza sezione penale – con sentenza del 3 novembre 2016, n. 50352/16 ha richiamato il decreto ministeriale 17.1.1997, n. 58 con il quale il Ministro della sanità, ha affermato che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria e svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Lo stesso Consiglio di Stato 30 maggio 1986 ha riconosciuto agli **Operatori di Vigilanza e Ispezione (ex Vigili Sanitari)** anche la **qualifica di Pubblica Sicurezza** tale riconoscimento è collegato all'esercizio delle funzioni, lo stesso afferma che ai dipendenti del SSN quale sia la denominazione che assumono nel nuovo ordinamento è riconoscibile la qualifica di agente di pubblica sicurezza in forza del combinato disposto dal 4 comma dello stesso art 91 e dall'art 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Le competenze e il ruolo dell'Assistente Sanitario quindi non sono assolutamente sovrapponibili a quello del Tecnico della Prevenzione (personale di vigilanza e ispezione) in particolare il termine **"Sorvegliare"** indicato nel DMS 69/97 Assistente Sanitario non è sinonimo di **"Vigila e Controlla"** come sancito dal DMS n. 58/97 del profilo del Tecnico della Prevenzione.

La disciplina normativa (D.M. 17 gennaio 1997, n. 69) prevede appunto che l'Assistente Sanitario a “**sorvegliare**”, per quanto di competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite, oltre a controllare l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo, relazionando e verbalizzando alle Autorità competenti nonché proponendo soluzioni operative, rivolgendosi alla persona in tutte le fasi della vita e in ogni stato di salute e condizione sociale, lavorativa e scolastica.

Il Tecnico della Prevenzione oltre a “**Vigila e controlla**” ai sensi del DMS 58/97 *determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze inoltre collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti.*

La prevenzione implica quindi conoscenze e competenze multidisciplinari, relazionali, ed organizzative e scientifiche oltre a nozioni di diritto penale e civile che rappresentano capisaldi nella formazione universitaria del Tecnico della Prevenzione e che gli permettono di svolgere in piena autonomia l'attività di polizia amministrativa o preventiva oltre alle funzioni di polizia giudiziaria; nei vari ambiti nel rispetto e tutela del diritto costituzionale alla salute che le aziende ULSS sono chiamate a garantire.

Preoccupa non ultimo il bando del concorso per titoli ed esami dell'Agenda Tutela della Salute (A.T.S.) CITTA' METROPOLITANA DI MILANO in esecuzione della deliberazione n. 1044 del 03/12/2021 per la copertura di N. 4 POSTI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE – ASSISTENTE SANITARIO nel quale prevede tra le competenze la “**Vigilanza**” in numerosi ambiti quali: tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promozione di stili di vita salubri.

Si richiede all'Ordine TSRM PSTRP di tutelare in qualsiasi sede la professionalità della categoria dei Tecnici della Prevenzione.

Questa Associazione di Categoria scrivente dichiara il proprio impegno a contrastare qualunque illegittima prevaricazione di competenze dovesse manifestarsi e si rende disponibile a partecipare ad eventuali tavoli di lavoro e di confronto per la discussione e la pianificazione sull'argomento, rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Presidente UNPISI ATS

